

Promemoria su sanzioni per omessa, errata o tardiva fatturazione

Gentili Clienti,

come già ampiamente illustrato nelle nostre precedenti circolari, vogliamo ricordarVi che la normativa vigente, in materia di fatturazione elettronica, impone **pesanti sanzioni in caso di fatture** inviate in **ritardo, con errori, scartate dal Sdi o ancora omesse**.

La **risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello numero 129 del 14 maggio 2020** ha confermato, in modo perentorio, i termini di emissione della fattura elettronica da rispettare:

- in caso di **fattura immediata**, **entro 12 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione quindi per le cessioni di beni dal momento della spedizione/consegna dei beni, per le prestazioni di servizi invece dal momento del pagamento (tale termine vale anche nel caso in cui il 12° giorno ricada in giorni festivi);
- in caso di **fattura differita**, **entro il 15° giorno** del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate;

A seconda delle violazioni commesse, troverà applicazione la seguente tabella sanzionatoria:

Tipologia di violazione	Riferimento normativo	Sanzioni amministrative
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'IVA	Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997	Da 250 euro a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata	Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997	Dal 90% al 180% dell'imposta, con importo minimo di 500 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge	Articolo 6 comma 2 d. lgs. 471/1997	Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
Violazioni solo formali	Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997	Niente sanzioni

Il mancato rispetto dei termini legislativi previsti, comporta pertanto l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997. Troveranno, altresì applicazione, non cumulativa ma alternativa tra loro, i seguenti istituti:

- **Cumulo giuridico** – ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 - Nel caso di violazioni di più obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione le sanzioni, che **non sono state sanate volontariamente dal contribuente** ma irrogate dall' Agenzia Entrate, si applicano una sola volta, nel rispetto di tale principio, partendo da una sanzione minima di euro 250,00;

- **Ravvedimento operoso** - ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 - Qualora si decidesse di sanare la violazione per omesso/tardivo/errato invio della fattura, le sanzioni da pagare possono essere ridotte nella misura di:
 1. **1/9**: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore;
 2. **1/8**: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
 3. **1/7**: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
 4. **1/6**: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica venga scartata dal Sistema di Interscambio (Sdi) la fattura elettronica scartata dovrà essere reinviata entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto.

Ricordiamo che la notifica dello scarto contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fatturazione elettronica e che l'esito dell'invio al sistema di Interscambio ("*consegnata*" o "*scartata*") deve essere controllato da chi ha effettuato l'invio della fattura stessa. Vale a dire che **qualora fosse nostra competenza inviare le Vostre fatture a SdI, i controlli saranno effettuati dal nostro ufficio, diversamente sarà Vostra cura verificare il buon esito dell'invio telematico a SdI.**

Per questo motivo Vi chiediamo, nel caso in cui notiate omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica, di darcene IMMEDIATA comunicazione al fine di poter tempestivamente predisporre il modello F24 per il versamento delle sanzioni e sanare la violazione commessa.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Lo studio